

AVVISO DI NOTIFICAZIONE EX ART. 52 C. 2 C.P.A.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO DI ROMA

- SEZIONE TERZA BIS RICORSO N. 07631/2023 R.G.-

In ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio di Roma (Sezione Terza bis) con l'ordinanza cautelare n. 12369/23 del 21/07/2023, con cui è stata autorizzata la notifica ex art. 52 c. 2 c.p.a. degli atti ivi meglio indicati, sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR della Calabria, si dà avviso di quanto appresso:

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma– Sezione terza bis – Ricorso n. 07631/2023 R.G.;

Generalità del ricorrente:

VOCI SALVATORE (VCOSVT67S29C352Q), nato a Catanzaro il 29.11.1967 e residente in Botricello, alla Via Marina n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Viscomi (VSCNTN66T02C352C), del Foro di Catanzaro, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 0961.966462 o all'indirizzo PEC: antonio.viscomi@avvocaticatanzaro.legalmail.it con studio in -88070 -BOTRICELLO (CZ) alla Via Nazionale n. 457, ed elettivamente domiciliato in Roma -00195- al Viale Mazzini, 114/A presso e nello studio dell'Avv. Nicola Finamore, del Foro di Roma, PEC: nicolafinamore@ordineavvocatiroma.org come da procura allegata al ricorso;

Amministrazioni resistenti:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO**, in persona del Ministro *protempore*; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA -AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO**, in persona del *Dirigente protempore*, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 -00186- PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Soggetti controinteressati:

- **APRILE ARIANNA**;
- **SCARDAMAGLIA BRUNO** e tutti i soggetti collocati in una posizione successiva a Voci Salvatore nella -GRADUATORIA A027 -

Oggetto e sunto del ricorso: col ricorso introduttivo proposto innanzi al TAR Lazio di Roma, iscritto al n. 07631/2023 R.G. ed assegnato alla Sezione Terza bis, il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa istanza di notifica ex artt. 41 c. 4 e/o 52 c.p. e previa sospensione: <<- della Proposta di esclusione dalle graduatorie Provinciali di II Fascia della provincia di Catanzaro e delle relative graduatorie di istituto (GI) per la classe di concorso A027 (prot. 0010334/U del 14.12.22); del Decreto di esclusione dalle graduatorie Provinciali per le supplenze di II Fascia della provincia di Catanzaro e delle relative graduatorie di istituto (GI) per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica da cui il ricorrente per gli effetti del provvedimento emanato risulta escluso.

(N. prot: m_pi. AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE.U. 0000833.17-02-2023) **e conseguente reinserimento con misure cautelari** nelle stesse citate graduatorie, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione dell'originaria domanda d'inclusione (N. prot: m_pi. AOOOLIS.REGISTROUFFICIALE .I.7769959.30-05-2022) per complessivi punti 110 per la classe di concorso A027;

- della Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" nella parte in cui, in particolare all'art. 3 comma 6, all'art. 7, comma 8, all'art. 8 lettera d) nonché commi 7,8, e 9, Allegato A/4 "*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" lettera A.1 rubricata "*Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente*" e lettera B.9 rubricata "*Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*" non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle GPS di II fascia e G.I. di III fascia nella classe A027 per mancanza del titolo di accesso;

- della Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 06.05.2022, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" nella parte in cui, in particolare all'art. 3 comma 9, all'art. 7, comma 8, all'art. 8 lettera d) nonché commi 7,8, e 9, Allegato A/4 "*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" lettera A.1 rubricata "*Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente*" e lettera B.9 rubricata "*Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*" non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle GPS di II fascia e G.I. di III fascia nella classe A027 per mancanza del titolo di accesso;

- della Tabella A allegata al DPR n. 19 del 14.2.2016, avente ad oggetto "*disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe A027, in cui non consentirebbe l'inclusione del ricorrente nelle graduatorie per la medesima classe di concorso;

- della Tabella A allegata al DM 259/2017, avente ad oggetto "*nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi*" nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso in cui, per la classe di concorso A027, non consentirebbe l'inclusione del ricorrente nelle graduatorie per la medesima classe di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche di approvazione di eventuale rettifica delle graduatorie de quo, anche ai fini della loro disapplicazione, nella parte in cui non includono il ricorrente nella II fascia GPS e nella III fascia G.I. per la classe di concorso A027 con il punteggio maturato in base ai titoli dichiarati ed allegati alla domanda di inclusione del 30.05.2022; nonché, sempre nelle parti di interesse

- per la condanna del Ministero resistente, in forma specifica, a disporre l'inserimento del docente Voci Salvatore, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, per il biennio 2022/2024, nell'Ambito d'interesse di Catanzaro, nella classe concorsuale A027, con effetti "*definitivi*" >>.

Con il ricorso si lamenta: - Violazione artt. 3 – 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 e O.M. 112/2022 - Tabella A/4 - Lett. A) "Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio" Punto A.1 "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente" – Illegittimità.

-Violazione dell'art. 5 del D.M. 259/2017 - Violazione e/o errata applicazione del DPR 19/2016 e relativa Tabella A, nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe di concorso A027 (Ex 49/A) – Illegittimità.

-Violazione del D.M. 39/98 e del D.M. 354/98 nella parte relativa alla laurea in ingegneria Vecchio Ordinamento, indipendentemente dal piano di studi seguito, quale idoneo titolo di accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) - Eccesso di potere per erroneità irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione – Contraddizione tra atti della P.A. – Illegittimità.

-Violazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 2015, n. 15) - violazione del principio di buona fede nell'attività amministrativa - Eccesso di potere per scorrettezza e slealtà del comportamento assunto dalla p.a. scolastica - Illegittimità.

-Violazione artt. 3 – 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 e dell'O.M. 112/2021 – Tab. A/4 - Lett. B) punteggio per titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso; - Lett. C) Titoli di servizio; - Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 della Legge n.449/1997, dell'art. 1 della L. n. 230/2005, dell'art. 22 della L. n. 240/2010; - Violazione della Tab. A/4 Lett. C) Titoli di servizio. Eccesso di potere per erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità; - Eccesso di potere per erronea, insufficiente e/o mancante motivazione – Illegittimità.

- Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dell'art. 5 del Dm 259/2017 - Violazione del DM 354/1998 - Violazione del DM 39/98 - Disparità di trattamento - Eccesso Di Potere - Illegittimità.- Violazione dell'art. 51 della Legge n.449/1997, dell'art. 1 della L. n. 230/2005, dell'art. 22 della L. n. 240/2010 - Illegittimità.

Stato attuale del procedimento: il ricorso n. 07631/2023, ai fini della trattazione dell'istanza cautelare, è stato chiamato all'udienza camerale del 18/07/2023.

Con ordinanza collegiale n. 12369/23 del 21/07/2023, la Terza sezione bis del TAR Lazio di Roma ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami fissando

per la trattazione della domanda cautelare l'udienza in camera di consiglio del 05 dicembre 23, ore 9:15.

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 07631/2023) nell'apposita pagina del TAR Lazio di Roma.

Sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR della Calabria, vengono pubblicati unitamente al presente avviso, anche il ricorso R.G. n. 07631/2023, l'ordinanza cautelare n. 12369/2023, l'istanza di notifica ex art. 52 c. 2 c.p.a. e l'elenco nominativo dei soggetti controinteressati nei cui confronti viene integrato il contraddittorio.

Catanzaro, 28/07/2023

Avv. Antonio VISCOMI